

Prot. n. 2388/2020/E/R/e del 10/12/2020

Delibera 490/2020/R/EEL

**Integrazioni urgenti al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto
dell'energia elettrica in tema di prestazione delle garanzie
e gestione degli inadempimenti**

Con il presente documento, Utilitalia coglie l'occasione dell'opportunità di inviare osservazioni sul punto n. 2 del provvedimento in oggetto, per segnalare alcune criticità in merito alle restanti parti dello stesso, al fine di fornire spunti a supporto della volontà delle imprese di distribuzione di operare nel quadro regolatorio di riferimento, in osservanza dei principi della correttezza e della buona fede.

Nello specifico, in una fase di confronto con le nostre associate sono emerse perplessità in merito ai contenuti della delibera 490/2020/R/EEL, con particolare riferimento alle tempistiche che le imprese di distribuzione sarebbero tenute a rispettare al fine di permettere agli utenti del trasporto di adeguare le proprie fideiussioni assicurative, qualora quelle presentate dovessero risultare prive dei requisiti di cui all'allegato B del CCTE come modificato dalla delibera 261/2020/R/eel.

Si evidenzia che, secondo il paragrafo 3.1 del CCTE, qualora la garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, lettere a. e abis. (fideiussione bancaria o assicurativa) abbia durata determinata, l'utente è tenuto a rinnovare detta garanzia al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima.

Da tale paragrafo, pertanto, in assenza di specifiche modifiche o integrazioni del CCTE vigente dal 1° gennaio 2021, sembrerebbe emergere la fattispecie secondo cui gli utenti del trasporto avrebbero dovuto provvedere al rinnovo delle fideiussioni eventualmente non più ammesse dalla nuova regolazione, al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima, scadenza che nel caso in oggetto si individuerrebbe al giorno 1° gennaio 2021.

Tuttavia, nei "considerato" della delibera 490/2020/R/eel, si fa riferimento ad un periodo pari ad almeno quattro mesi di tempo, a decorrere da una esplicita diffida, quale periodo ritenuto congruo affinché l'utente possa ottenere, presso gli istituti bancari o gli istituti assicurativi dotati di idoneo giudizio di rating, il rilascio di nuove garanzie. Peraltro, la stessa delibera richiama, al relativo punto 1, proprio il sopra citato paragrafo 3.1 del CCTE, oggetto di differente interpretazione, quale comma da attuare in materia di presentazione di fideiussioni assicurative conformi alla nuova regolazione.

Si aggiunge poi l'ulteriore criticità, connessa a quella sopra descritta, relativamente alle responsabilità che il provvedimento in oggetto sembra individuare in capo alle imprese di distribuzione, pur senza integrare o modificare concretamente il CCTE, in merito alla verifica del rispetto, da parte degli utenti del trasporto, delle disposizioni previste dal CCTE stesso, in materia di conformità delle garanzie fideiussorie presentate.

Tali profili di responsabilità non si riscontrano nell'attuale versione del CCTE, nel quale le casistiche di diffida da parte dell'impresa di distribuzione nei confronti degli utenti del trasporto, nei casi di inadempimento connessi alla gestione delle garanzie, risultano regolate dal paragrafo 5.12, a cui fa seguito il paragrafo 5.13, concernente le correlate fattispecie di

Prot. n. 2388/2020/E/R/e del 10/12/2020

risoluzione contrattuale. Riconosciuto quindi che gli oneri insiti nella delibera 490/2020/r/eel, costituirebbero una novità regolatoria particolarmente impattante e non sufficientemente supportata, non si condivide quanto riportato al primo punto a pag. 6 dei “considerato”, secondo cui, “qualora l’impresa distributrice che si attivi tardivamente nei confronti dell’utente per l’adeguamento della garanzia fideiussoria, e che si trovi quindi, per sua colpa, ancora nel 2021 con a disposizione una garanzia emessa da istituto non munito di rating, eventuali morosità dell’utente maturate in tale periodo che l’impresa non riesca a recuperare non potranno che restare a carico della medesima impresa distributrice”.

Al contrario, si ritiene che, considerata anche la tempistica a disposizione degli utenti del trasporto per adeguare le fideiussioni in tempo utile rispetto all’entrata in vigore del nuovo CTTE, eventuali morosità maturate in seguito alla mancata regolarizzazione delle garanzie non dovrebbero gravare sui distributori.

Per le ragioni sopra esposte, tenuto conto di eventuali insolvenze o inadempimenti che potrebbero manifestarsi nel periodo entro il quale gli utenti non abbiano ancora adeguato le proprie fideiussioni, nonché con l’obiettivo di offrire la migliore collaborazione per il buon funzionamento del servizio della distribuzione elettrica si manifesta la necessità di chiarimenti. Si richiede infine un aggiornamento delle FAQ relative alla delibera 261/2020/R/eel, in funzione dei quesiti ancora non oggetto di riscontri.